

Legge regionale 07 febbraio 2013 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 28/02/2013

Istituzione del Comune di Rivignano Teor mediante fusione dei Comuni di Rivignano e Teor, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 2

(Elezione degli organi del nuovo Comune e proroga degli organi del Comune di Teor)

- 1.** Le elezioni degli organi del nuovo Comune di Rivignano Teor hanno luogo in una domenica compresa fra il 15 aprile e il 15 giugno 2014, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10 (Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14).
- 2.** Gli organi del Comune di Teor che devono essere rinnovati nell'anno 2013 restano in carica fino al 31 dicembre 2013.
- 3.** Dall'1 gennaio 2014, data di istituzione del nuovo Comune di Rivignano Teor prevista all'articolo 1, comma 1, i Sindaci, le Giunte e i Consigli comunali dei Comuni di Rivignano e Teor cessano dalle rispettive cariche. Dalla medesima data, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sono nominati un commissario e un vicecommissario, ai quali sono conferiti i poteri esercitati dai Sindaci, dalle Giunte e dai Consigli comunali cessati dalla carica. Con lo stesso decreto è determinata l'indennità di carica spettante ai predetti commissari; i relativi oneri fanno carico al bilancio del nuovo Comune.
- 4.** Lo statuto comunale del Comune di Rivignano Teor è approvato entro sei mesi dall'elezione degli organi del Comune.